



monografie

DIRITTO CONSOLARE

Per **concorsi pubblici** e **aggiornamento professionale**



IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Eventuali contenuti
extra



EdiSES
edizioni

DIRITTO CONSOLARE

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi riservati ai clienti. Registrandosi al sito, dalla propria area riservata si potrà accedere a:

**MATERIALI DI INTERESSE
E CONTENUTI AGGIUNTIVI**

CODICE PERSONALE

Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Le **istruzioni per la registrazione** sono riportate nella pagina seguente.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'**accesso ai servizi riservati** ha la **durata di 18 mesi** dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Istruzioni per accedere ai contenuti e ai servizi riservati

SEGUI QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI

SE SEI REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



inserisci email e password



inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina



inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata

SE NON SEI GIÀ REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



registrati al sito **edises.it**




attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione



torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per utenti registrati



CONTENUTI AGGIUNTIVI



Per problemi tecnici connessi all'utilizzo dei supporti multimediali e per informazioni sui nostri servizi puoi contattarci sulla piattaforma **assistenza.edises.it**

SCARICA L'APP **INFOCONCORSI** DISPONIBILE SU APP STORE E PLAY STORE

DIRITTO **CONSOLARE**

Diritto consolare – I Edizione
Copyright © 2024 EdiSES Edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2028 2027 2026 2025 2024

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.

L'Editore

Cover Design: Digital Followers Srl

Progetto grafico e fotocomposizione: EdiSES Edizioni S.r.l.

Stampato presso: Vulcanica S.r.l. – Nola (NA)

Per conto della EdiSES Edizioni S.r.l. – Piazza Dante, 89 – Napoli

ISBN 979 12 5602 264 9

www.edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e, nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi su assistenza.edises.it

PREFAZIONE

Scopo del presente volume è quello di offrire un valido supporto per l'acquisizione dei principi, degli scopi e dei contenuti delle consuetudini e delle convenzioni internazionali che regolano le relazioni consolari degli Stati nei rapporti tra loro e nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Esso si rivolge, in particolare, a quanti intendano partecipare a concorsi pubblici indetti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), a studenti universitari, nonché, più in generale, a quanti intendano approcciare alla materia consolare.

Questa monografia offre una panoramica completa sui singoli aspetti di disciplina che valgono a contrassegnare lo studio del diritto consolare. Si analizza il tema delle **fonti**, con specifico riguardo alle disposizioni della **Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari** e alle sue implicazioni nell'ordinamento italiano. Ci si sofferma, poi, sul **funzionamento** delle relazioni consolari e sul ruolo svolto dagli agenti consolari nell'attuale contesto internazionale. A completamento della trattazione, particolare attenzione è dedicata all'**organizzazione** degli uffici consolari e del relativo personale, alle funzioni e alle **prerogative** consolari, alle esenzioni e alle immunità dei funzionari consolari, nonché alla **tutela diplomatico-consolare** dei cittadini dell'Unione europea nel territorio dei Paesi terzi.



ABBREVIAZIONI

art.	articolo
artt.	articoli
c.c.	codice civile
c.p.	codice penale
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.p.	codice di procedura penale
Cass. civ.	Cassazione civile
Cass. pen.	Cassazione penale
cd.	cosiddetto
cit.	citato
conv.	convertito
Conv.	Convenzione
Corte cost.	Corte costituzionale
Cost.	Costituzione
d.i.p.	diritto internazionale privato
D.L.	decreto legge
D.Lgs.	decreto legislativo
D.M.	decreto ministeriale
d.p.c.i.	diritto processuale civile internazionale
D.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
disp. att.	disposizioni di attuazione
disp. prel.	disposizioni preliminari
etc.	eccetera
L.	legge
L. cost.	legge costituzionale
R.D.	Regio decreto
sent.	sentenza
sez. un.	sezioni unite
sez.	sezione
ss.	seguenti
T.U.	Testo unico



INDICE

DIRITTO CONSOLARE

Capitolo 1 | Le fonti del diritto consolare

1.1	Il ruolo della consuetudine internazionale	3
1.2	La funzione degli accordi	3
1.3	La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.....	4
1.4	La normativa interna.....	5
1.5	La giurisprudenza internazionale	6
Quesiti di verifica Capitolo 1.....		7

Capitolo 2 | Le relazioni consolari

2.1	Lo stabilimento delle relazioni consolari	9
2.2	Tipologie delle relazioni consolari e anomalie	9
2.3	Uffici consolari e loro vicende.....	10
2.4	La sospensione ed estinzione delle relazioni consolari	11
2.5	Lo svolgimento di funzioni consolari da parte di uno Stato terzo	13
2.6	La nomina della stessa persona come funzionario consolare da parte di due o più Stati.....	14
Quesiti di verifica Capitolo 2.....		15

Capitolo 3 | L'organizzazione degli uffici consolari e del personale

3.1	Gli uffici consolari	17
3.2	La circoscrizione consolare	17
3.3	Il personale dell'Ufficio consolare: categorie, gradimento, accettabilità.....	18
3.4	Il Capo dell'Ufficio consolare e la missione consolare.....	19
3.4.1	L'inizio della missione: l'atto di nomina.....	19
3.4.2	Le funzioni del Capo Ufficio consolare.....	20
3.4.3	L' <i>exequatur</i>	22
3.5	La cessazione della missione del Capo dell'Ufficio consolare.....	22
3.5.1	Le ragioni della cessazione	22
3.5.2	La revoca dell' <i>exequatur</i>	23
3.5.3	Il decesso del Capo Ufficio consolare	23
3.6	I funzionari consolari e gli impiegati consolari	24
3.7	Il console onorario	24
3.7.1	Inquadramento della figura	24
3.7.2	Il console onorario in Italia	25
3.7.3	L'istituzione di Uffici consolari onorari in territorio italiano.....	26
Quesiti di verifica Capitolo 3		28

Capitolo 4 | Le funzioni consolari

4.1	Individuazione delle principali funzioni consolari	31
4.2	La protezione consolare	33
4.3	L'assistenza consolare.....	33
4.3.1	Ruolo e funzione dell'assistenza consolare	33
4.3.2	L'assistenza ai detenuti	34
4.3.3	L'assistenza economica	35
4.3.4	L'assistenza sanitaria.....	35
4.3.5	L'assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti.....	36
4.3.6	L'assistenza legale.....	36
4.4	La funzione notarile e di volontaria giurisdizione	36
4.5	Le funzioni in materia di adozioni.....	37
4.6	Tutela, curatela, amministrazione di sostegno	39
4.7	Le funzioni relative allo stato civile.....	39
4.7.1	Individuazione dell'ambito delle competenze	39
4.7.2	Schedario e anagrafe consolare	40
4.8	L'A.I.R.E.	41
4.9	Il matrimonio e l'unione civile	43
4.10	Le funzioni in materia di successioni	43
4.11	Le funzioni di natura amministrativa	44
4.11.1	Il rilascio del passaporto ai connazionali.....	44
4.11.2	L'apposizione dei visti per l'ingresso degli stranieri.....	45
4.12	Le funzioni giurisdizionali	45
4.13	Le funzioni in materia di navigazione marittima	46
4.14	Le funzioni in materia di promozione delle attività economiche e commerciali	48
Quesiti di verifica Capitolo 4.....		49

Capitolo 5 | I privilegi e le immunità consolari

5.1	Definizioni e <i>ratio</i>	51
5.2	Le immunità concernenti il posto consolare	52
5.3	Le immunità dei funzionari consolari.....	53
5.3.1	L'inviolabilità personale.....	53
5.3.2	L'immunità dalla giurisdizione	54
5.3.3	L'immunità dalla testimonianza.....	54
5.3.4	Rinuncia ai privilegi e alle immunità.....	55
5.3.5	L'immunità fiscale e tributaria	55
5.3.6	Ulteriori esenzioni.....	55
5.4	Il trattamento degli impiegati consolari	57
5.5	Il trattamento degli impiegati privati	57
5.6	Il trattamento dei familiari	58
5.7	Le immunità dei consoli onorari	58
Quesiti di verifica Capitolo 5.....		61

Capitolo 2

Le relazioni consolari

2.1 Lo stabilimento delle relazioni consolari

L'elemento fondamentale su cui si basa lo stabilimento di una relazione consolare tra Stati è l'accordo. L'art. 2 della Convenzione di Vienna stabilisce, infatti, che lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per **mutuo consenso**. Ciò significa che tramite l'accordo lo Stato territoriale acconsente alle limitazioni di sovranità necessarie per fare in modo che lo Stato inviante possa svolgere attività a rilevanza interna nel proprio spazio giuridico di operatività.

L'accordo di stabilimento può essere:

- > **espresso e formale**, il più utilizzato, concluso tramite un *accordo consolare* o un *trattato di amicizia*;
- > **tacito e chiuso**, quando derivi da *comportamenti concludenti*;
- > **presunto**, se, ad esempio, deriva dallo stabilimento di relazioni diplomatiche.

L'art. 2, par. 2, della Convenzione stabilisce infatti che il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari. Normalmente, quindi, lo stabilimento di relazioni diplomatiche comporta anche lo stabilimento di relazioni consolari.

Al tempo stesso, però, tale collegamento non è così diretto, atteso che la eventuale rottura delle relazioni diplomatiche non determina *ipso facto* (ossia in modo automatico) la rottura anche delle relazioni consolari.

Per il raggiungimento dell'effettività delle relazioni consolari è necessario che **dopo il mutuo consenso**, gli Stati **definiscano gli aspetti tecnici e logistici** per l'istituzione degli uffici consolari, stabilendone la sede (o le sedi), l'organico, ecc.

2.2 Tipologie delle relazioni consolari e anomalie

A seconda della tipologia, le relazioni consolari vengono normalmente classificate in:

- > **relazioni reciproche**, ossia instaurate in entrambi gli Stati (Stato ricevente e Stato inviante);
- > **relazioni dirette**, ossia le relazioni consolari svolte direttamente dagli organi consolari dello Stato inviante e di quello ricevente;
- > **relazioni bilaterali**, le relazioni consolari che riguardano i detti due Stati;
- > **relazioni esclusive**, ossia le relazioni consolari che riguardano esclusivamente i territori dei due Stati.

È possibile, tuttavia, che nella fase di stabilimento della relazione consolare si verifichino delle situazioni di **anomalia**, particolari, che non rendono configurabile uno schema lineare.

Ad esempio, può verificarsi il caso in cui le relazioni consolari tra due Stati vengano istituite con l'ausilio di uno Stato terzo che si introduce tramite un accordo trilaterale; così come può verificarsi l'ipotesi in cui la relazione non sia reciproca, ad esempio quando solo uno dei due Stati ha stabilito nel territorio degli altri propri uffici consolari.

2.3 Uffici consolari e loro vicende

L'ufficio consolare è una figura giuridico-internazionale che si concreta nello stabilimento di un organo dell'amministrazione pubblica di uno Stato in un altro Stato (cd. Stato ricevente), con il consenso di questo, con funzione prevalentemente amministrativa ma anche di promozione culturale ed economica, oltre che di tutela dei cittadini dello Stato di appartenenza.

Le funzioni consolari sono stabilite sia da norme consuetudinarie e pattizie internazionali sia dalla legislazione consolare nazionale:

- > Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (CVRC), art. 5
- > D.P.R. 18/1967, art. 45
- > D.Lgs. 71/2011 (cd. legge consolare)
- > D.lgs. 234/2017 (cd. legge sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione Europea).

Gli uffici consolari vengono distinti in **4 classi**, a seconda del titolo spettante al funzionario che vi è preposto, per cui sono configurabili (art. 9 CVRC):

- > Consolati generali
- > Consolati
- > Vice consolati
- > Agenti consolari.

Si parla di **circoscrizioni consolari** in relazione all'ambito territoriale di competenza dell'ufficio consolare per l'esercizio delle sue funzioni. In circostanze particolari, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le sue funzioni fuori della sua circoscrizione consolare (art. 6 CVRC).

La **sede** del posto consolare, la sua **classe** e la sua **circoscrizione consolare** sono determinate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza (art. 4 CVRC).

Il consenso dello Stato di residenza è parimenti richiesto qualora un consolato generale o un consolato voglia aprire un viceconsolato o un'agenzia consolare in un luogo diverso da quello in cui esso stesso è stabilito.

Il consenso espresso e precedente dello Stato di residenza è allo stesso modo richiesto per l'apertura di un ufficio che faccia parte di un consolato esistente, fuori della sede di quest'ultimo.

All'interno dell'ufficio consolare possono verificarsi una serie di vicende tali da determinare modifiche dell'ufficio consolare medesimo. Ad esempio, la **classe di un ufficio consolare** potrebbe essere soggetta a variazioni, determinate, ad esempio, dall'elevarsi di un consolato a consolato generale.

L'ufficio consolare può subire variazioni anche riguardo al suo personale, con il consenso dello Stato ospitante. L'art. 20 del CVRC stabilisce infatti che, se non c'è un accordo esplicito sul numero di persone impiegate nell'ufficio consolare, lo Stato in cui si trova può richiedere che il personale sia mantenuto entro limiti che ritiene ragionevoli e normali. Questa richiesta tiene conto delle situazioni e delle condizioni presenti nella zona del consolato e delle necessità specifiche dell'ufficio consolare coinvolto.

Ancora, in situazioni in cui le relazioni diplomatiche si indeboliscono, gli Stati possono decidere di **ridurre il livello delle rispettive relazioni** da ambasciata a consolato.

Infine, la **circostrizione consolare** dell'ufficio consolare può essere **modificata geograficamente**, sempre con il consenso dello Stato ospitante. Secondo quanto sancito dall'art. 4, par. 3, della CVRC, infatti, le modificazioni ulteriori possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe e alla sua circostrizione consolare solamente con il consenso dello Stato di residenza.

In tutti questi scenari, le relazioni consolari subiscono un affievolimento.

2.4 La sospensione ed estinzione delle relazioni consolari

Con riguardo alle relazioni consolari, vanno tenuti presenti i fenomeni della **sospensione ed estinzione** delle stesse.

Si parla di **sospensione** delle relazioni consolari in relazione a quelle situazioni che rendano impossibile il mantenimento delle stesse relazioni. Una volta che la situazione che ha portato alla sospensione è terminata, gli uffici consolari possono riprendere le loro attività senza bisogno di un nuovo consenso dallo Stato ospitante e senza la necessità di ottenere nuovamente l'*exequatur*, ovvero il permesso con cui lo Stato di residenza ammette i capi dei posti consolari all'esercizio delle relative funzioni. Ciò in quanto la sospensione **non determina la chiusura dell'ufficio consolare e non interrompe il rapporto di missione consolare** stabilito in precedenza con l'*exequatur* del capo missione.

L'**estinzione** delle relazioni consolari può avvenire per due motivi principali:

- > **situazioni internazionali** che rendono **impossibile** mantenere tali **relazioni**;
- > **deliberazioni** da parte dello Stato mittente o dello Stato ospitante, con la **finalità di interrompere le relazioni consolari**.

Oltre ai suddetti motivi principali, possono configurarsi alcune incompatibilità circa il proseguimento delle relazioni consolari, al punto tale da determinarne l'estinzione. Tra queste rientrano:

- > l'insorgenza di un conflitto armato internazionale tra Stato inviante e Stato ricevente;
- > l'estinzione della personalità internazionale dello Stato inviante o di quello ricevente;
- > il mancato riconoscimento del governo dello Stato inviante e di quello ricevente;
- > il riconoscimento di un governo o di uno Stato antitetici rispetto allo Stato inviante o a quello ricevente.

a) L'insorgenza di un conflitto armato internazionale tra Stato inviante e Stato ricevente

Nel caso in cui si verifichi un conflitto internazionale possono verificarsi diverse conseguenze per l'ufficio consolare e le relazioni consolari possono essere sospese o terminate. Se uno Stato terzo o una coalizione di Stati terzi occupa parte o tutto il territorio di un altro Stato, è necessario fornire servizi consolari ai cittadini dello Stato che vivono nell'area occupata.

L'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra definisce quali sono le persone protette e le modalità con cui devono essere assistite dalla potenza occupante. Tuttavia, il secondo comma del medesimo articolo precisa che i cittadini di uno Stato neutrale o di uno Stato cobelligerante non

sono considerati persone protette se il loro Stato ha una rappresentanza diplomatica normale nello Stato occupato.

La rappresentanza diplomatica include la presenza di un ufficio consolare, che può svolgere le funzioni consolari o essere gestito attraverso la cancelleria consolare di una missione diplomatica permanente. Tuttavia, è necessario che la potenza occupante consenta agli Stati terzi di mantenere nel territorio occupato una rappresentanza diplomatica durante la guerra e l'occupazione, il che non sempre accade secondo la pratica internazionale.

b) L'estinzione della personalità internazionale dello Stato inviante o di quello ricevente

Nel momento in cui si configura l'estinzione della personalità giuridica dello Stato inviante o dello Stato ricevente conseguenza naturale è l'immediata cessazione di tutte le funzioni consolari.

Tuttavia, ogni situazione richiede particolare attenzione, in quanto la prassi internazionale evidenzia come non sempre l'evento indicato determina la fine delle funzioni consolari svolte nell'ambito di uno Stato. Potrebbe, ad esempio, verificarsi il caso che, in ipotesi di estinzione dello Stato inviante, lo Stato ricevente continui a riconoscere lo *status* consolare agli agenti dello Stato estinto per un lasso di tempo ben definito. Ma le situazioni potrebbero essere anche altre.

Tra le cause che possono portare all'estinzione della personalità giuridica di uno Stato, rientra anche l'ipotesi in cui uno esso subisca **cambiamenti politici radicali**, come un colpo di Stato o una rivoluzione, determinandosi anche in tale evenienza la chiusura della missione diplomatica.

In casi estremi, violazioni gravi delle norme internazionali da parte di uno Stato possono portare al suo isolamento e alla cessazione delle relazioni diplomatiche.

c) Il mancato riconoscimento del governo dello Stato inviante e di quello ricevente

Il mancato riconoscimento del governo dello Stato inviante e di quello ricevente nel contesto del diritto consolare è una questione complessa che coinvolge le relazioni diplomatiche tra gli Stati. È possibile che su una parte del territorio di uno Stato ricevente si insedi una nuova autorità di governo non riconosciuta dallo Stato inviante.

È importante notare che le relazioni consolari dipendono dal consenso reciproco e, se la nuova autorità di governo non viene riconosciuta, ciò può condurre alla cessazione delle relazioni consolari. Ciò in quanto l'*exequatur* precedentemente concesso non vincola il nuovo governo, il quale potrebbe trattare i consoli degli Stati già insediati come stranieri ordinari, senza alcuna immunità o privilegio, e persino espellerli. Tuttavia, resta il diritto, stabilito nell'art. 53, par. 3, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, di poter lasciare il territorio entro un termine ragionevole.

Tanto premesso, lo Stato ricevente, nonostante il mancato riconoscimento, proprio nell'ottica di ottenere tale riconoscimento, potrebbe comunque permettere ai funzionari consolari, che lo Stato inviante non ha richiamato, di continuare a svolgere le loro attività. Un problema particolare sorge quando lo Stato ricevente abbia riconosciuto il nuovo Stato, ma non abbia ancora accettato le richieste territoriali avanzate su quella parte di territorio dove si trova l'ufficio consolare.

d) Il riconoscimento di un governo o di uno Stato antitetici rispetto allo Stato inviante o a quello ricevente

Tra le azioni volontarie dello Stato inviante e dello Stato ricevente atte a porre fine alle relazioni consolari vanno incluse sia quelle effettuate in modo bilaterale (mediante accordo reciproco) sia quelle compiute in modo unilaterale, come ad esempio la denuncia dell'accordo che stabilisce tali relazioni.

La cessazione delle relazioni diplomatiche di solito non comporta automaticamente la fine delle relazioni consolari, tranne in situazioni di crisi particolarmente gravi. È quanto dispone l'art. 2, par. 3, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (CVRC) che, escludendo l'automatica rottura delle relazioni consolari, lascia intendere che esse possano persistere per ragioni di opportunità. La ragione di questa disposizione è mantenere un canale di comunicazione tra gli Stati e, soprattutto, assicurare che i cittadini di entrambi gli Stati non vengano privati dell'assistenza degli uffici consolari.

In situazioni eccezionali, le relazioni consolari possono interrompersi per decisione di un terzo Stato, ad esempio, quando uno Stato occupi militarmente un altro Stato e richieda la chiusura degli uffici consolari degli Stati nemici presenti sul territorio occupato.

Durante conflitti militari che coinvolgono più Stati, tutte le relazioni consolari tra uno Stato territoriale e gli altri Stati coinvolti possono essere interrotte.

La rottura delle relazioni diplomatiche causata da una decisione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di solito non comporta automaticamente la fine delle relazioni consolari. Lo stesso vale nel caso di una rottura collettiva delle relazioni diplomatiche da parte di un gruppo di Stati nei confronti di uno o più Stati specifici.

La chiusura degli uffici consolari richiede una comunicazione formale attraverso la rappresentanza diplomatica nello Stato ricevente al Ministero degli Affari Esteri di quest'ultimo. Va notato che tale chiusura può non essere reciproca e simmetrica.

In caso di chiusura di un ufficio consolare, lo Stato ricevente deve rispettare e proteggere la sede, i beni e gli archivi consolari, e lo Stato inviante può affidare queste responsabilità a un altro suo ufficio consolare nello stesso Stato ricevente, con il consenso di quest'ultimo. Inoltre, lo Stato d'invio può, ai sensi dell'art. 27, par. 1, lett. c), CVRC, affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza. Questo vale anche in caso di chiusura temporanea o permanente di un ufficio consolare quando lo Stato inviante non ha altre missioni diplomatiche o uffici consolari nello Stato ricevente.

2.5 Lo svolgimento di funzioni consolari da parte di uno Stato terzo

L'articolo 8 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (CVRC) stabilisce che dopo appropriata notifica allo Stato terzo e sempre che quest'ultimo non vi si opponga, un ufficio consolare dello Stato di invio possa esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

In altri termini, ciò significa che un Paese terzo potrebbe essere incaricato di svolgere compiti consolari al posto dello Stato inviante, sostituendo i propri organi consolari con quelli del Paese richiedente.

Questo configura una forma di rappresentanza internazionale che si instaura tra lo Stato rappresentante e quello rispetto al quale la rappresentanza produce effetti giuridici. Resta fermo che il fenomeno di interposizione dello Stato terzo nelle funzioni consolari presuppone il consenso dello Stato territoriale.

2.6 La nomina della stessa persona come funzionario consolare da parte di due o più Stati

Secondo l'art. 18 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (CVRC), **due o più Stati possono nominare la stessa persona come funzionario consolare** in uno Stato, a condizione che lo Stato di residenza dia il suo consenso.

Questa situazione può verificarsi quando due o più Stati sono parte della stessa comunità regionale o mondiale e hanno forti legami di solidarietà politica. In queste situazioni, la fiducia reciproca può giustificare l'utilizzo dello stesso ufficio consolare e dello stesso capo dell'ufficio consolare all'interno del territorio dello Stato ospite per le loro relazioni consolari con quel particolare Stato.

Per tale evenienza è necessario sia l'accordo tra gli Stati coinvolti che il consenso dello Stato di residenza. Questa pratica è diversa da quella in cui lo stesso funzionario consolare dello Stato inviante svolge funzioni consolari in una zona diversa dello Stato ricevente o quando, in questo stesso Stato, il funzionario consolare opera anche per conto di un altro Stato terzo in regime di rappresentanza internazionale. La peculiarità, in tali casi, risiede nella circostanza per cui, quando il medesimo funzionario opera per due o più Stati, ricopre due uffici consolari separati, ricorrendosi alla elaborazione di matrice dottrinale della figura della “**unione personale consolare**”.

monografie

Per **concorsi pubblici** e **aggiornamento professionale**

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana monografie presentano gli aspetti salienti della disciplina senza tralasciare i più significativi orientamenti della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

Il testo si pone come un valido supporto per l'acquisizione dei principi, degli scopi e dei contenuti delle consuetudini e delle convenzioni internazionali che regolano le relazioni consolari degli Stati nei rapporti tra loro e nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Esso si rivolge, in particolare, ai partecipanti a concorsi pubblici indetti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), a studenti universitari, nonché, più in generale, a quanti intendano approcciare alla materia consolare.



IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Eventuali contenuti

extra

Le **risorse di studio** gratuite sono accessibili per 18 mesi dalla propria area riservata, previa registrazione al sito **edises.it**.



EdiSES
edizioni



blog.edises.it



infoconcorsi.edises.it



€ 11,00

ISBN 979-12-5602-264-9



9 791256 022649